

**REGOLAMENTO (CE) N. 2042/2001 DELLA COMMISSIONE
del 18 ottobre 2001**

che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti e le note complementari figuranti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35 bis,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1783/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 455/2001 ⁽⁶⁾, ha definito le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché i relativi metodi di valutazione.
- (2) Le varietà delle olive coltivate in Marocco e le condizioni di raccolta sono tali da rendere possibile la produzione di olio di oliva vergine con un tenore di acido linolenico superiore al limite dello 0,9 % stabilito dalla normativa comunitaria.
- (3) All'articolo 1, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 2568/91 e nella tabella I della nota complementare 2 del capitolo 15 della nomenclatura combinata, figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, il tenore massimo previsto per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2000/2001 per l'acido

linolenico è dell'1 % per gli oli vergini delle sottovoci 1509 10 10 e 1509 10 90 originari del Marocco.

- (4) In attesa del riesame delle caratteristiche e dei metodi di analisi che sarà necessario compiere ai fini dell'applicazione delle nuove denominazioni e definizioni previste dall'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, le quali si applicheranno a decorrere dal 1° novembre 2003, è opportuno prorogare l'attuale situazione modificando i regolamenti (CEE) n. 2568/91 e (CEE) n. 2658/87.
- (5) Il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 2568/91 i termini «campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2000/2001» sono sostituiti dai termini «campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2002/2003».

Articolo 2

Nella tabella I della nota complementare 2 del capitolo 15 della nomenclatura combinata figurante nell'allegato I, del regolamento (CEE) n. 2658/87 la data del «31 ottobre 2001» è sostituita dal «31 ottobre 2003».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 241 dell'11.9.2001, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 65 del 6.3.2001, pag. 9.